



Legge n. 205/2017 Modifiche rilevanti per gli High Net Worth Individuals

Lettera informativa n. 2/2018 Tax Professional Practice



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441 - F: +39 02 67644758

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378 - F: +39 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711 - F: +39 051 4392799

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961 - F: +39 055 2619666

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225 - F: +39 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617 - F: +39 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611 - F: +39 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518 - F: +39 075 5723783

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479 - F: +39 085 4429900

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631 - F: +39 06 8077459

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166 - F: +39 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111 - F: +39 045 8114390

1. Plusvalenze e dividendi derivanti da partecipazioni qualificate

L'art. 1 della legge 205/2017, commi 999 - 1006 prevede una modifica al regime impositivo delle plusvalenze e dividendi provenienti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa.

Si ricorda che si considerano 'qualificate' le partecipazioni che conferiscono una percentuale di diritti di voto in assemblea superiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale superiore al 25% nel caso di società non quotate. Nel caso di una società quotata le percentuali si abbassano rispettivamente al 2% e al 5%.

Le plusvalenze realizzate a far data dal 1° gennaio 2019 saranno sottoposte integralmente ad un'imposta sostitutiva pari al 26%.

I dividendi percepiti dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2018 saranno sottoposti ad un'imposta sostitutiva con aliquota del 26%. Tuttavia al comma 1006 è prevista una deroga la quale prevede che alle distribuzioni di utili formati entro l'esercizio 2017 ed effettuate fino al 31 dicembre 2022 saranno applicabili le disposizioni previgenti.

Di seguito un breve riepilogo:

- Plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti su partecipazioni qualificate:
 - Realizzo entro il 31 dicembre 2017: imponibili nella misura del 49,72%;
 - Realizzo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018: imponibili nella misura del 58,14%;
 - Realizzo a partire dal 1° gennaio 2019: tassazione integrale con aliquota sostitutiva del 26%;
- Plusvalenze realizzate da persone fisiche non residenti su partecipazioni qualificate:
 - Tassazione integrale con aliquota sostitutiva del 26%;

- Dividendi percepiti da persone fisiche residenti da partecipazioni qualificate: indipendentemente dalla data di percezione si considerano prioritariamente distribuiti gli utili prodotti in anni precedenti (metodo FIFO).
- Percezione entro il 31/12/2022
 - Utili prodotti entro l'esercizio 2007: imponibili nella misura del 40%;
 - Utili prodotti entro l'esercizio 2016: imponibili nella misura del 49,72%;
 - Utili prodotti nell'esercizio 2017: imponibili nella misura del 58,14%;
 - Utili prodotti dall'esercizio 2018: sottoposti a ritenuta a titolo di imposta pari al 26%.

2. Rivalutazione terreni e partecipazioni

All'art. 1, comma 997 della Legge 205/2017 è prevista la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo o del valore d'acquisto sia dei terreni che delle partecipazioni, qualificate e non qualificate, purché non negoziate in mercati regolamentati. Il primo adempimento da effettuarsi è la redazione di una perizia di stima da parte di un professionista abilitato sul valore del terreno o della partecipazione al 1° gennaio 2018. La medesima perizia dovrà essere asseverata entro il 30 giugno 2018. Al fine del perfezionamento della rivalutazione, il contribuente è tenuto a versare un'imposta sostitutiva con aliquota pari all'8% sull'intero valore oggetto di perizia. Il termine per effettuare il versamento dell'intera imposta o della prima di tre rate è il 30 giugno 2018. Attraverso la rideterminazione del costo del terreno o della partecipazione si considera affrancata la plusvalenza ex art. 67 che si realizzerebbe in caso di cessione a titolo oneroso.

Cessione con rivalutazione

Un contribuente che detiene una partecipazione il cui costo storico è pari a 10 e il valore periziato pari a 50, al fine di ottenere l'affrancamento della plusvalenza sarà tenuto a versare un'imposta pari a 4, ossia l'8% del valore periziato. In caso di cessione a titolo oneroso per un corrispettivo pari a 60, la differenza tra il corrispettivo per la cessione e il valore periziato concorre a formare la base imponibile IRPEF da sottoporre ad aliquota marginale nella misura del 58,14%. Ipotizzando un'aliquota IRPEF pari al 43% il costo complessivo della procedura sarebbe pertanto pari a 6,5. In particolare 4 sarebbe la somma dovuta a titolo di imposta sostitutiva dovuta per il perfezionamento della rivalutazione, e 2,5 l'IRPEF a debito sulla plusvalenza realizzata. Qualora invece la cessione a titolo oneroso venisse realizzata nel 2019 la plusvalenza sarebbe tassata integralmente con aliquota pari al 26%. In quest'ultimo caso il costo complessivo dell'operazione sarebbe pari a 6,6; in quanto 4 è l'imposta dovuta sulla rivalutazione e 2,6 l'imposta relativa alla plusvalenza realizzata.

Cessione senza rivalutazione

Qualora il medesimo contribuente avesse ceduto a titolo oneroso per un corrispettivo pari a 60, la partecipazione detenuta al costo storico di 10, senza provvedere alla rivalutazione, il carico impositivo complessivo sarebbe stato più gravoso. In tale caso la somma che concorrerebbe a formare la base imponibile IRPEF da sottoporre ad aliquota marginale sarebbe stata infatti pari al 58,14% di 50, ossia la differenza tra il corrispettivo per la cessione e il costo storico. Ipotizzando un'aliquota IRPEF pari al 43%, il costo complessivo della procedura sarebbe pari a 12,5. Qualora invece la cessione a titolo oneroso venisse realizzata nel 2019 la plusvalenza sarebbe tassata integralmente con aliquota pari al 26%. In quest'ultimo caso il costo complessivo dell'operazione sarebbe pari a 13.

Qualora infine il corrispettivo per la cessione fosse pari al valore periziato non risulterebbe alcuna plusvalenza da sottoporre ad IRPEF tramite aliquota marginale.

3. Sanatoria per frontalieri ed ex residenti all'estero

L'art. 5-septies del DL 148/2017 reca disposizioni volte a facilitare l'emersione di redditi prodotti all'estero. La norma in esame prevede un ambito di applicazione soggettivo e oggettivo più restrittivo rispetto alla procedura di collaborazione volontaria.

Possono essere oggetto di regolarizzazione solamente le attività depositate all'estero su conti correnti e libretti di risparmio in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti da redditi da lavoro dipendente o autonomo svolto all'estero, nonché le somme ed attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell'attività lavorativa effettuata in via continuativa.

L'applicazione della normativa in oggetto è riservata ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia precedentemente iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o in paesi limitrofi.

La regolarizzazione si perfeziona tramite il versamento di un importo pari 3% del valore delle attività detenute al 31/12/2016 in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, a titolo di imposte sanzioni e interessi.

I contribuenti autori delle violazioni regolarizzabili tramite le disposizioni recate dall'art. 5-septies del DL 148/2017, entro il 31 luglio 2018 possono presentare apposita istanza di regolarizzazione ed entro il 30 settembre 2018 possono provvedere spontaneamente al versamento integrale di quanto dovuto o della prima di tre rate mensili consecutive.

Limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione disposta dall'art. 5-septies del DL 148/2017, i termini di accertamento che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020.

4. Nuova nozione di stabile organizzazione

L'art. 1 al comma 1010 della legge 205/2017 reca disposizioni modificative alla nozione di stabile organizzazione. Di seguito le principali novità.

- È considerata stabile organizzazione una 'significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso'.
- Sono definite in maniera specifica le attività dal carattere preparatorio od ausiliario dell'impresa non residente che non costituiscono stabile organizzazione.
- Le attività svolte da imprese strettamente collegate in una sede fissa d'affari vanno considerate in maniera unitaria, al fine di valutare se sia possibile qualificarle come preparatorie o ausiliari, purché le attività economiche svolte dalle imprese strettamente collegate costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.
- Vengono estese le condizioni per la sussistenza di una stabile organizzazione personale di un'impresa non residente ai soggetti che agiscono nel territorio dello Stato per conto dell'impresa non residente portando a conclusione contratti in nome dell'impresa, senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa stessa. Viene altresì precisato che l'agente indipendente che opera nel territorio dello Stato, esclusivamente o quasi esclusivamente nell'interesse di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, non è da considerarsi un agente indipendente e configura pertanto stabile organizzazione della società non residente.

5. Dividendi percepiti da Paesi a fiscalità privilegiata

L'art. 1 commi 1007 - 1009 della legge 205/2017 reca modifiche alla normativa riguardante il regime impositivo degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. A tal fine sono individuati come regimi a fiscalità privilegiata gli Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo dotati di un'aliquota impositiva nominale sul reddito delle società inferiore al 50% di quella italiana.

Secondo le novità introdotte dalla legge 205/2017:

- Ai dividendi percepiti da soggetti residenti nei periodi d'imposta a partire dal 2015 e maturati in periodi d'imposta precedenti, nei quali le società partecipate non erano residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata ai sensi del D.M. 21 novembre 2001, non si applicano le disposizioni in materia di imprese estere controllate e pertanto verrà applicato il regime più favorevole che prevede l'esenzione in capo al soggetto percipiente, del 95% dei dividendi ricevuti.
- Si prevede inoltre che i dividendi distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con utili maturati in periodi d'imposta nei quali lo Stato o territorio di residenza della società controllata non si configurava come fiscalmente privilegiato.

- I dividendi distribuiti da soggetti controllati, residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, sono imponibili in capo al soggetto percipiente nella misura del 50%, qualora sia possibile provare, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale come sua principale attività, nello Stato o territorio di insediamento. In tale caso il soggetto che percepisce gli utili può richiedere il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 50% delle imposte versate all'estero a titolo di imposta.

6. Interpretazione degli atti ai fini dell'imposta di registro

L'art. 1 comma 87 della legge 205 del 2017 reca modifiche all'art. 20 del Testo Unico dell'imposta di registro. In particolare, la norma in oggetto dispone che l'imposta di registro sia applicabile secondo gli elementi desumibili dal singolo atto presentato prescindendo da elementi extra testuali.

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario tendeva a qualificare secondo l'aspetto economico sostanziale gli atti sottoposti a registrazione concernenti la medesima operazione economica. Nella fattispecie riguardante un'operazione economica costituita da un conferimento d'azienda in una Newco e da una successiva cessione delle quote della medesima società, l'operazione veniva rivalutata come una cessione d'azienda, applicando così l'imposta di registro in misura proporzionale.

Come chiarito nella relazione illustrativa, 'Non rilevano, (...) per la corretta tassazione dell'atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte.' L'intervento normativo ha previsto la sostituzione del riferimento agli 'atti presentati' alla registrazione con la locuzione 'atto presentato', e nell'aggiungere che l'interpretazione del medesimo debba avvenire 'sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi'. Ove si configuri un vantaggio fiscale, l'Agenzia delle Entrate si riserva comunque di valutare gli 'effetti giuridici' dell'operazione ai fini della normativa volta a contrastare l'abuso del diritto.

7. Nuovo termine per l'invio della Dichiarazione dei redditi

L'art. 1 comma 932 della legge 205/2017 dispone il nuovo termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi che viene fissato al 31 ottobre.

8. Qualificazione tra i redditi di capitale dei proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti on line 'peer to peer lending'

L'art 1 commi dal 43 al 45 della legge 205/2017 qualificano tra i redditi di capitale ex art. 44 TUIR gli interessi percepiti da persone fisiche, derivanti da operazioni di prestito effettuate su apposite piattaforme on-line gestite società iscritte all'albo degli intermediari finanziari e autorizzate da Banca d'Italia. Il gestore della piattaforma agirà in qualità di sostituto d'imposta applicando una ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 26%.

9. Plusvalenze su premi di risultato in azioni

L'art. 1 comma 161 della legge 205/2017 prevede che qualora un lavoratore dipendente ceda azioni ricevute come premio di risultato, l'eventuale plusvalenza generata viene sottoposta ad IRPEF con aliquota fissa pari al 26%. Resta invariata la non imponibilità del valore delle azioni al momento del conferimento ai lavoratori.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Antonio Deidda

Partner,
Private Client Services
T: +39 02 6764 4762
E: adeidda@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia



Tomaso de Simone

Associate Partner,
Private Client Services
T: +39 06 80963 552
E: tdesimone@kpmg.it

kpmg.com/app



Lettera informativa n. 2/2018

© 2018 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.